



DELIBERA N. 56 del 16 Settembre 2020

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015*

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**CONSIDERATO** il ricorso presentato dal Sig. ██████████ avverso il provvedimento decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione emanato dal CpI di ██████████, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all’appuntamento fissato dallo stesso CpI per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato;

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione risulta che il ricorrente, in data 07/02/2019 ha presentato domanda di indennità NASpI, nella quale indica come residenza e come domicilio il Comune di [REDACTED].

Il CpI di [REDACTED] convocava conseguentemente il ricorrente, tramite raccomandata A/R spedita all'indirizzo indicato nella domanda NASpI, per il giorno 05/04/2019 per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. La raccomandata viene restituita al CpI in quanto il destinatario risulta "irreperibile".

Il CpI applica la sanzione di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione a seguito della mancata presentazione del Sig. [REDACTED], senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato per la sottoscrizione del Patto di Servizio.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando di non aver mai ricevuto la raccomandata inviata dal CpI di [REDACTED] e che in quel periodo si trovava a [REDACTED] per assistere un familiare malato. Il Comitato, esaminata la documentazione agli atti acquisita anche in seguito di integrazione istruttoria, dopo approfondita discussione tra i membri del Comitato, propone l'accoglimento dello stesso con le motivazioni di seguito riportate.

Posto che il Sig. [REDACTED] non ha comunicato al CpI il nuovo domicilio di reperibilità per le eventuali comunicazioni e pertanto ha avuto un comportamento negligente, emerge tuttavia che il CpI di [REDACTED] abbia dichiarato la decadenza dallo stato di disoccupazione in violazione delle disposizioni in materia di condizionalità previste dalla legge. Il comma 7, art. 21, del D.lgs. n. 150/2015 prevede, infatti, che la sanzione della decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione possa essere irrogata a seguito di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle *ulteriori* convocazioni successive alla seconda.

Nel caso di specie non risulta, dalla documentazione inviata dal CpI di [REDACTED], che il CpI abbia inviato una seconda e una terza convocazione al ricorrente. La sanzione di decadenza dallo stato di disoccupazione è stata irrogata direttamente dopo l'assenza alla prima mancata convocazione. Le modalità di convocazione adottate dal CpI appaiono, pertanto, non congrue rispetto alla *ratio* di gradualità delle sanzioni legate alla condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**

Dott.ssa Rita De Rinaldis

**Il Presidente**

Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)